



AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

ORDINANZA N°15/2015

INTERCONNESSIONE TRA A59 - PRIMO LOTTO DELLA TANGENZIALE DI

COMO - ED AUTOSTRADA A9:

APERTURA AL TRAFFICO DELLE RAMPE DI SVINCOLO

LIMITATAMENTE ALLE DIREZIONI DA E PER CHIASSO

Il sottoscritto Dott. Ing. Stefano Emilio Frigerio, in qualità di rappresentante della Società in tutte le incombenze connesse all'esercizio delle tratte in concessione della Società medesima, ai sensi della Convenzione unica sottoscritta con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A.

PREMESSO CHE

- con Verbale di Accertamento del 15/07/2015, redatto ai sensi dell'art. 230, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la Commissione di Collaudo ha verificato l'esistenza delle condizioni prescritte per l'uso delle opere in oggetto;

- con nota Prot. n. CAL – 170715-00002 del 17/07/2015 la Concedente CAL S.p.A. ha autorizzato l'apertura e l'esercizio della predetta viabilità in concessione;

E' pertanto possibile, procedere all'apertura delle rampe dello Svincolo di Interconnessione tra la A59 – Primo Lotto della Tangenziale di Como - e l'Autostrada A9, limitatamente alle direzioni da e per Chiasso;

VISTO

- l'articolo 5 e l'articolo 6 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e

s.m.i;

- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R 495/1992 e s.m.i.);

- il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (recante “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”) e s.m.i.;

ORDINA

Che dalle ore 10:00 del giorno 18/07/2015 vengano aperte al traffico le rampe dello Svincolo di Interconnessione tra la A59 – Primo Lotto della Tangenziale di Como - e l'Autostrada A9, limitatamente alle direzioni da e per Chiasso, come rappresentato nella planimetria allegata alla presente ordinanza, in conformità alle prescrizioni significate con l'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale in loco esposte e conformi al progetto esecutivo, comprensive delle modifiche apportate dalla Commissione di Collaudo e dalla Commissione di Verifica CAL.

FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza avrà validità permanente e resterà in vigore sino alla sua revoca.

Attraverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, presso il TAR di competenza.

Entro il medesimo termine può essere proposto ricorso, da chi abbia



interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero competente, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.

Fatto, letto e confermato

Assago, 17/07/2015

Il Responsabile dell'Esercizio
Dott. Ing. Stefano Emilio Frigerio

